



*Direzione Centrale Amministrazione,  
Pianificazione e Controllo*

*Settore Logistica e fornitori  
Ufficio Gare e Contenzioso*

**Prot. 119649 del 26/07/2016**

**RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
TRASPORTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI  
CENTRALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (NAVETTA BUS)**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO**

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto dell’affidamento
- Art. 2 - Caratteristiche del servizio
- Art. 3 - Importo dell’affidamento
- Art. 4 - Durata del contratto
- Art. 5 - Modalità e sedi di esecuzione del servizio
- Art. 6 - Tassa sulle gare
- Art. 7 - Garanzia provvisoria
- Art. 8 - Garanzia definitiva e responsabilità civile
- Art. 9 - Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 10 - Obblighi ed oneri a carico della Società
- Art. 11 - Fatturazione e pagamento
- Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 13 - Responsabilità dell’aggiudicataria
- Art. 14 - Penali, recesso e risoluzione
- Art. 15 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 16 - Cessione del credito
- Art. 17 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 18 - Disposizioni antimafia
- Art. 19 - Foro competente
- Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali

### **Art. 1 - Oggetto dell'affidamento**

Il presente documento contiene le condizioni particolari di fornitura della RDO per l'affidamento del servizio di trasporto per il personale in servizio presso gli uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate (navetta bus).

L'Agenzia si riserva il diritto di utilizzare il predetto servizio anche a favore di un eventuale partner commerciale senza alcun onere aggiuntivo e senza che la società aggiudicataria possa eccepire alcunchè a tal proposito

L'aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio richiesto alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nella RDO, nel presente documento, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e negli altri documenti allegati alla RDO.

Le condizioni particolari del servizio contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

### **Art. 2 – Caratteristiche del servizio**

Il dettaglio del servizio richiesto è indicato, oltre che nel presente documento, anche nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli altri documenti allegati alla RDO.

### **Art. 3 - Importo dell'affidamento**

Il valore massimale biennale dell'affidamento è pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00), IVA esclusa.

Per l'esecuzione delle attività relative al servizio di trasporto per il personale dell'Agenzia delle Entrate (navetta bus), verrà corrisposto all'aggiudicataria un importo unitario giornaliero per il bus da 50 posti, come stabilito nell'offerta economica.

In caso di attivazione del servizio in modalità da 25 posti, il prezzo sarà pari al 75% dell'importo unitario giornaliero offerto per il bus da 50 posti. Parimenti, tale corrispettivo ridotto sarà liquidato ogni qualvolta la società debba eccezionalmente utilizzare la navetta da 25 posti in sostituzione di quella da 50.

L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di utilizzare, nel corso dell'intera durata contrattuale, bus da 25 o 50 posti, secondo necessità; pertanto il fornitore non avrà nulla a pretendere rispetto al mancato utilizzo del bus da 50 posti e alla conseguente riduzione di corrispettivo.

Resta inteso che gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni altro onere e spesa – presenti e futuri - sostenuti dalla Società per l'esecuzione del servizio.

Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008; gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, sono specificatamente quantificati ed indicati dall'Aggiudicatario in allegato all'offerta economica. Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste fino a concorrenza del massimale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali non si dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato.

#### **Art. 4 - Durata del contratto**

L'Agenzia stipulerà con l'aggiudicataria un contratto di durata biennale con possibilità di recesso dopo il primo anno.

#### **Art. 5 - Modalità e sedi di esecuzione del servizio**

L'esecuzione dei servizi dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli altri documenti allegati alla RDO. Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite all'aggiudicataria in fase di esecuzione.

Il dettaglio delle sedi, delle modalità e delle tempistiche di esecuzione è indicato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

In particolare, il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida delle categorie adeguate al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
- Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciata dall'ufficio provinciale Motorizzazione Civile;
- idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo.

Durante lo svolgimento del servizio, il vettore il personale ad esso preposto dall'appaltatore deve osservare le seguenti prescrizioni:

- mantenere un comportamento irreprensibile, improntato alla massima educazione e professionalità nei confronti dei trasportati;
- rispettare rigorosamente il codice della strada e in particolare tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (chiusura e apertura porte, avvio pullman, operazioni di salita e discesa, transito in luoghi di particolare affollamento, ecc.);
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione e privi di tesserino aziendale di riconoscimento;
- osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione;
- esporre sul parabrezza del mezzo un cartello distintivo riportante l'indicazione del logo dell'Agenzia e del suo eventuale partner, il nome del gestore e il percorso svolto;
- essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa.

L'Impresa inoltre deve curare che il proprio personale:

- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
- sia munito di distintivo di riconoscimento immediato e indossi l'abbigliamento conforme al servizio.

#### **Art. 6 - Tassa sulle gare**

Per la partecipazione alla presente procedura per ciascun lotto i concorrenti dovranno provvedere, in favore dell'A.N.AC. (già AVCP), al versamento di un contributo, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità di vigilanza del 5 marzo 2014 emanata in

attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di contributi di partecipazione alle gare.

L'importo del contributo dovuto è di € 20.

Il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara una scansione del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della gara (CIG) indicato nella RDO.

Il versamento del contributo va effettuato secondo le "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da soggetti pubblici e privati", presenti sul sito dell'A.N.AC. al seguente indirizzo internet: <http://www.anticorruzione.it>.

Per le modalità di comprova del pagamento si rinvia a quanto indicato in merito nelle istruzioni medesime.

### **Art. 7 - Garanzia provvisoria**

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta deve essere corredata di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario o dell'accertata carenza dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione.

Il partecipante alla gara dovrà produrre una garanzia di importo pari a € 4.000,00 (quattromila/00 euro).

Qualora il concorrente fosse in possesso dei requisiti indicati dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016 potrà produrre una cauzione provvisoria ridotta ai sensi di quanto disposto nella predetta norma. A tal fine l'operatore economico dovrà allegare al documento attestante la garanzia provvisoria copia conforme della/e certificazione/i utilizzata/e per la riduzione della garanzia stessa.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente, in forma di cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Agenzia; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà:

- a) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, autentica notarile della firma; e prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
4. dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale entro il termine fissato per la presentazione delle offerte e si dà facoltà al fornitore di inserirla anche nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata sul MEPA come scansione in .pdf firmata digitalmente (si fa presente che l'invio della scansione in formato .pdf della cauzione NON sostituisce l'obbligo di presentarla in originale).

Solo nel caso in cui la polizza sia ab origine in formato digitale, la stessa dovrà essere prodotta attraverso il Sistema MEPA sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

Nel caso di invio in formato cartaceo la garanzia provvisoria dovrà pervenire al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e fornitori - Via Giorgione, 159 - 00147 Roma, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: "RDO per l'affidamento del servizio di trasporto per il personale in servizio presso gli uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate (navetta bus)"

La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle Entrate – Via C. Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d'Italia ovvero dall'azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell'Agenzia.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Al secondo classificato ed all'aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.

### **Art. 8 - Garanzia definitiva e responsabilità civile**

L'aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, preliminarmente alla stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, come prevista dall'art. 103 del d.lgs. n.50/2016.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

### **Art. 9 – Obblighi nei confronti del personale dipendente**

L'aggiudicataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Resta inteso che l'aggiudicataria è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna a tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

### **Art. 10 - Obblighi ed oneri a carico della Società**

Sono a carico della Società i seguenti oneri relativi a:

- assicurazioni di ogni specie, anche per i danni a cose o persone nonché alla RC verso i terzi come meglio precisato nel periodo successivo;

- rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati e in generale a tutte le spese di ogni entità e specie necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato e il corretto funzionamento, la manutenzione e conservazione dei mezzi utilizzati;
- pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali inerenti lo svolgimento del servizio;
- provvedere a tutti gli interventi necessari al mantenimento, al fine di conservare la perfetta efficienza e sicurezza, degli automezzi utilizzati per i servizi oggetto del presente capitolato, che dovranno rispondere alle caratteristiche costruttive individuate dalla vigente normativa ed essere regolarizzati rispetto alle vigenti normative in materia di circolazione veicolare (assicurazione obbligatoria per R.C.T., revisione meccanica, ecc). Qualora dovesse sostituire un proprio automezzo l'Impresa Aggiudicataria potrà provvedere con altro automezzo, rispondente alle caratteristiche dell'automezzo sostituito e dovrà darne immediata comunicazione all'Agenzia. Gli autobus utilizzati dovranno essere in perfetto ordine e pulizia;
- sostituire tempestivamente gli automezzi nel caso in cui, per sopraggiunte avarie o altri imprevisti, non potessero essere utilizzati. La ditta dovrà provvedere, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia, ad assicurare comunque il servizio mediante l'automezzo di riserva, di norma non oltre 30 minuti dal verificarsi dell'imprevisto;
- avvisare immediatamente l'Agenzia in caso di ritardi, imprevisti, avarie e/o sostituzione dei mezzi, mediante comunicazione telefonica seguita da una comunicazione scritta da inviare nel più breve tempo possibile all'Ufficio Fornitori al seguente indirizzo e-mail: dc.ammpc.fornitori.al@agenziaentrate.it;
- dotare ogni automezzo di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la reperibilità degli autisti e la tempestiva comunicazione di eventuali avversità (ad. es. in occasione di incidenti), senza l'abbandono del mezzo e dei trasportati. Gli apparecchi cellulari dovranno essere dotati dell'apposito dispositivo di viva voce o auricolare o comunque essere tali da non costituire pericolo per il regolare svolgimento del servizio;
- assicurare la massima puntualità e precisione dei tragitti e l'uso di automezzi con capienza idonea al percorso ed al numero degli utenti;
- dare immediata comunicazione all'Agenzia di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne fosse derivato nessun danno;
- regolare pagamento dei dipendenti ed il versamento dei contributi ed oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni e previdenze degli lavoratori stessi, sollevando completamente l'Agenzia da qualsiasi eventuale inadempienza;
- rispetto delle prescrizioni delle vigenti leggi o regolamenti, sia di carattere generale che relativi alle specifiche operazioni e realizzazioni oggetto dell'appalto;
- gli adempimenti e gli oneri assicurativi, mutualistici e previdenziali, nessuno escluso ed eccettuato, che, in forza di leggi e di vigenti o intervenenti contratti di lavoro, gravano o potranno gravare sul servizio.

A tal fine la Società è tenuta a certificare all'Agenzia, nelle forme e modalità di legge:

- l'avvenuta presentazione agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali delle denunce annuali nominative e retributive dei dipendenti occupati ed impiegati nelle prestazioni, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, nel rispetto della legislazione vigente;
- il mantenimento della disciplina e del decoro nel luogo di lavoro rispettando i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti;

- la predisposizione di ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale secondo quanto previsto nelle specifiche norme.

### **Art. 11 – Fatturazione e pagamento**

I pagamenti relativi al servizio di trasporto per il personale dell’Agenzia e dell’eventuale partner commerciale avverranno separatamente, dietro presentazione di due distinte fatture mensili posticipate ed intestate all’Agenzia e all’eventuale altro partner nel rispetto delle quote previste dal relativo protocollo d’intesa siglato tra le parti.

Qualora si renda necessario per l’Agenzia applicare all’impresa aggiudicataria dell’appalto le penali stabilite per le inadempienze contrattuali, le suddette saranno accreditate separatamente nel rispetto delle quote previste al primo comma del presente articolo.

I pagamenti relativi al servizio di trasporto per il personale dell’Agenzia avverranno dietro presentazione di fatture mensili posticipate sulle quali dovrà essere indicato il numero di giornate di servizio cui le fatture si riferiscono.

Per il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi aggiuntivi non previsti nel Capitolato, la Società emetterà fatture posticipate direttamente a carico della parte richiedente.

Gli importi relativi ai servizi aggiuntivi a carico dell’Agenzia saranno fatturati congiuntamente ai servizi principali con la medesima cadenza mensile posticipata. In questo caso sulla fattura dovrà essere indicato il riferimento al preventivo accettato dall’Agenzia.

In ogni caso, ciascuna fattura dovrà essere accompagnata da un prospetto contenente i dati relativi al numero dei dipendenti che hanno usufruito della navetta aziendale, suddivisi per giorni e corse.

Nella fattura dovrà essere specificato che essa è a valere sul presente contratto.

La Società prende atto che la suddetta indicazione costituisce requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse.

L’Agenzia provvederà al pagamento del servizio oggetto del presente contratto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle fatture emesse dalla Società in numero di una per ogni trimestre. Alla fattura dovrà essere allegato il report degli interventi effettuati nel mese oggetto di fatturazione.

Dopo l’attestazione di regolare esecuzione e la successiva emissione e ricezione della fattura l’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dalla Società.

In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a:

- Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001

e inviate all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147-



Roma, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario **IPA: X3DZ5I**, oltre al Codice Identificativo Gara (**CIG**) indicato nella RDO.

L'aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

### **Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), il quale provvederà a comunicarli all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art. 13 - Responsabilità dell'aggiudicataria**

L'aggiudicataria si impegna a fornire i servizi richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. L'aggiudicataria dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose; restano a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione dei servizi; l'aggiudicataria è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi.

### **Art. 14 – Penali, recesso e risoluzione**

Per ogni giorno in cui le prestazioni non verranno rese nei tempi e nei modi concordati, l'Agenzia applicherà alla Società una penale determinata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

Qualora si renda necessario per l'Agazia applicare all'impresa aggiudicataria dell'appalto le penali stabilite per le inadempienze contrattuali, le suddette saranno accreditate separatamente all'Agazia delle Entrate e all'eventuale partner commerciale nel rispetto delle quote previste dal relativo protocollo d'intesa.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, i servizi ovvero la parte dei servizi non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agazia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i..

Qualora inoltre, in corso d'esecuzione dell'appalto, venisse stipulata analoga Convenzione Consip a condizioni più vantaggiose per l'Agazia, il recesso potrà essere esercitato in ogni tempo, con preavviso non inferiore a trenta giorni.

#### **Art. 15 - Divieto di cessione del contratto**

E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agazia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

## **Art. 16 - Cessione del credito**

Ai sensi dell'art 106 del D.lgs.n.50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, pertanto:

- a) il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'Agenzia in originale o in copia autenticata;
- b) la cessione si intende valida qualora l'Agenzia non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario deve essere un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento. Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

## **Art. 17 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

### **Art. 18 - Disposizioni antimafia**

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e sm.i..

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

### **Art. 19 - Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

### **Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Per il dirigente *ad interim*  
Giuseppe Telesca  
Il funzionario delegato  
Francesco Vasta